

## **LINEE GUIDA PER LA COLLABORAZIONE INTERPROVINCIALE**

### **Relazione con i religiosi di altre province**

Lo scambio di religiosi tra province diverse ormai è un fenomeno che coinvolge tutte le province del nostro Ordine, soprattutto nella direzione che va dalle realtà camilliane più ‘giovani’ e numerose verso quelle più ‘attempate’ e sguarnite. Questi nuovi ed assolutamente inediti – anche per la nostra storia recente – equilibri all’interno della geografia camilliana non possiamo più derubricarli ad episodi di supporto temporaneo a qualche provincia in difficoltà.

A partire da questa osservazione generale, riteniamo sia necessario definire delle linee guida che possano accompagnare e garantire la trasparenza dei rapporti istituzionali e fraterni in questo scambio di religiosi che vivono in una realtà camilliana diversa da quella d’origine.

La *Costituzione* al n. 58 recita: «Promuoviamo perciò nell’Ordine la riflessione e il discernimento comunitario, e la *cooperazione tra i confratelli, le comunità e le province*». Questa opportunità trova la sua applicazione concreta nel *Progetto Camilliano* che ci invita ad «*avviare processi di ristrutturazione, e di collaborazione interprovinciale*» e di seguito specifica tutta una serie di iniziative da promuovere nella prospettiva della fattiva cooperazione tra province (cfr. Progetto Camilliano 3.4.): «Il punto di partenza per qualsiasi tipo di collaborazione, soprattutto a carattere internazionale, è una solida formazione all’accoglienza che crea fraternità. A tale scopo. Sono necessari incontri ad ogni livello tra religiosi e tra religiosi e laici sui temi dell’evangelizzazione in contesti multietnici e dove vige un pluralismo religioso, sull’inculturazione e la capacità d’integrazione; sullo scambio delle esperienze di vita (...)

L’eventuale scambio di confratelli fra i vari continenti (...) deve fondarsi su un progetto condiviso per attività ed iniziative rispondenti alle problematiche più urgenti da un punto di vista carismatico, garantendo continuità d’impegno nella testimonianza attraverso la spiritualità e la fraternità, offrendo al contempo anche opportunità formative specifiche.

L’ottimizzazione delle risorse umane ed economiche deve privilegiare uno sguardo globale sull’Ordine e non può essere determinata da interessi di singole province o da semplice accordi tra province: è necessario un costante raccordo con la mediazione offerta dalla programmazione del governo centrale dell’Ordine».

Affinché questa inter relazione tra religiosi di diverse province possa effettivamente essere fonte di rinnovato slancio e di fruttuosa crescita sul piano personale, comunitario e ministeriale, proponiamo alcuni criteri di fondo da rispettare.

1. Definire in modo preciso e previo all’invio del religioso, gli obiettivi principali della sua presenza nella nuova provincia: studio e/o ministero. Si suggerisce che prima dell’invio ‘*in diaspora*’ i due superiori maggiori – colui che invia e colui che accoglie – chiariscano in modo opportuno tra loro e coinvolgendo il religioso interessato, gli obiettivi e le tempistiche di questa collaborazione.
2. Chiarire i diritti e i doveri che il religioso assume nella provincia in cui viene inviato.
3. Definire per il religioso quali sono i suoi riferimenti in termini di ‘autorità e di obbedienza’.
4. Regolamentare con chiarezza l’esercizio della voce attiva e passiva. Si suggerisce di esercitare entrambe nella provincia dove si risiede al presente: sarà un modo molto evidente di assumere e di dare responsabilità concreta alla propria presenza religiosa in quel determinato paese.

5. Definire previamente i dettagli ‘tecnici’ e i referenti (superiore provinciale, locale, economo, ...) per garantire la copertura delle spese (ordinarie e straordinarie), per la remunerazione (entità dell’emolumento e dove e a chi va devoluto), per la copertura sanitaria, per le ferie (durata, frequenza e copertura spese), per le spese di formazione.
6. Consegnare al religioso che inizia la sua presenza religiosa in una provincia altra da quella d’origine, un documento in cui siano elencati i termini precisi (obiettivi della collaborazione, tempistiche stabilite a-priori e dettagli pratico-economici) di questo accordo, sopra elencati.
7. La provincia che accoglie il religioso, compatibilmente con le proprie possibilità, si impegna in attività di promozione e di sostegno allo sviluppo, soprattutto nell’ambito della formazione e della cura della salute, nel paese di provenienza del religioso, in sinergia con i progetti della provincia di origine.
8. L’accordo sia siglato ed approvato dai due superiori maggiori (chi invia e chi accoglie) e vidimato dalla consulta generale.
9. Una provincia che progetta di aprire una nuova comunità con dei propri religiosi, fuori dalla nazione di origine, in un paese terzo, in cui ci sono già altre comunità camilliane facenti parte di un’altra provincia, deve prima comunicare questo progetto intenzionale al superiore provinciale della provincia che già pre-esiste in quel paese e contemporaneamente al superiore generale, prima di prendere i contatti formali ed informali con il vescovo locale o con altre realtà – ospedali, cliniche, università, ... – che in futuro potranno accogliere la nuova entità comunitaria camilliana.
10. A norma della Disposizione Generale 68, il superiore generale per il buon funzionamento del servizio delle attività di Curia, sentiti i superiori maggiori di competenza e i singoli religiosi coinvolti, può avvalersi della presenza a Roma – Casa Generalizia, *Camillianum*, CADIS, Comunità ‘Beato E. Rebuschini’ – di religiosi provenienti dalle diverse province dell’Ordine, i cui incarichi cessano allo scadere del mandato del governo generale.  
Anche per questi religiosi si ritiene sia opportuno definire, in modo preciso, all’inizio della collaborazione, i termini del loro servizio a livello di obiettivi, di tempistiche, di remunerazione, di gestione delle risorse, di relazione con i superiori della provincia ‘madre’.

*Roma, 10 aprile 2017*

***p. Leocir PESSINI***  
*superiore generale*